

Trento, 31 ottobre 2017

Circolare di Studio 15/2017

Le nuove percentuali di imponibilità per dividendi e capital gains

Gentile cliente,

di seguito, illustriamo le nuove aliquote applicabili ai dividendi ed ai redditi di capitale.

La finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, l'aliquota IRES dal 27,5% al 24%. Con il decreto del 26.05.2017 il MEF ha quindi modificato le percentuali di imponibilità/esenzione del reddito di capitale.

L'aliquota di concorrenza a reddito complessivo dei dividendi passa dal 49,72% al 58,14%.

L'adeguamento delle percentuali è stato effettuato sulla base dell'assunto che gli utili, derivanti da partecipazioni qualificate non detenute in regime d'impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute in regime d'impresa, scontano in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale IRPEF (43%) e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata socio-società) pari alla citata aliquota.

Non è stata modificata l'aliquota di tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a **partecipazioni non qualificate** detenute non in regime d'impresa.

Dividendi

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

La percentuale in esame in capi ai soci persone fisiche "private" ha subito le seguenti modifiche:

Periodo produzione utili	% tassazione
Fino al 2007	40%
Dal 2008 al 2016	49,72%
Dal 2017	58,14%

Vige la presunzione che si considerino prioritariamente distribuiti i dividendi formati con utili prodotti fino al 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo al 40%, poi quelli fino al 2016 ed in seguito quelli del 2017.

Plus/Minusvalenze

La nuova percentuale si applica anche ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), costituiti dalle **plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** non in regime d'impresa. Le percentuali di concorrenza al reddito sono le medesime dei dividendi, 58,14% imponibilità e 41,86% esenzione, valide anche per determinare la quota di deducibilità delle minusvalenze. Tali disposizioni **non sono applicabili alle società di persone**.

L'applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus/minusvalenze realizzate **a decorrere dall' 01.01.2018**. A differenza dei dividendi, la nuova percentuale si applica a prescindere dalla maturazione della plusvalenza.

Il legislatore ha disciplinato in modo specifico la cessione di partecipazioni anteriore al 01.01.2018 ma con incasso del corrispettivo successivo a tale data. In tale situazione è ammessa l'applicazione della precedente percentuale (49,72%).

* * * * *

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.